VERBALE DI ACCORDO

In data 18 Gennaio 2007 si sono incontrate

le associazioni artigiane edili cna-Unione Costruzioni e confartigianato federimprese

e le Organizzazioni Sindacali FeNEAL-FILCA-FILLEA di Bologna

Premesso che

- il rinnovo del Contratto collettivo provinciale integrativo al CCNL imprese artigiane operanti nel settore delle costruzioni di Bologna e provincia firmato il 18/9/2006 prevede all'Articolo 10 una "Premialità per le imprese regolari";
- che tale accordo è previsto in via sperimentale per la durata del contratto:
- che le parti dovevano definire entro il 31/12/2006 un regolamento apposito;

tutto ciò premesso tra le parti si è convenuto quanto segue:

In riferimento all'applicazione dell'articolo 10 del CCPL le parti concordano che, in forma sperimentale per il solo 2007, il riconoscimento della prestazione a favore delle imprese equivalente allo 0,30 dei contributi versati nel corso dell'anno edile 2005/2006 venga attuato nei confronti delle imprese iscritte in cassa edile (CEDA) almeno al 1/10/2005, che siano state attive per l'anno edile completo e che siano in regola con i versamenti mensili (importo e cadenza mensile) per l'intero anno edile, nonché abbiano denunciato per ogni lavoratore le ore contrattuali.

A partire dal 2008, ai fini del riconoscimento della prestazione, la data d'iscrizione delle imprese alla CEDA dovrà essere:

per le prestazioni 2008, almeno dall'intero anno edile 2005/2006 per le prestazioni 2009, almeno dall'intero anno edile 2006/2007 per le prestazioni 2010, almeno dall'intero anno edile 2007/2008

con le seguenti modalità applicative:

1. L'anzianità di iscrizione si riferisce alla prima data di iscrizione alla CEDA; in presenza di sospensioni e riattivazioni successive farà testo la data di inizio iscrizione e non le date di riattivazione;

2. l'Impresa deve avere almeno 1 anno edile completo (ottobre/settembre) di versamento alla CEDA; dovrà intendersi tale anche nel caso l'azienda abbia momentaneamente sospeso la posizione in CEDA per i seguenti motivi:

l'impresa non ha cantieri in Provincia di Bologna ma solo in altre provincie, cantieri per i quali ha attivato l'iscrizione in Cassa edile di altre provincie,

l'impresa non occupa più personale dipendente (decadendo in tal modo l'obbligatorietà di iscrizione in CEDA).

In questi casi il rimborso dello 0,30 sarà proporzionale agli effettivi mesi di

contribuzione alla CEDA;

Ine

- 3. L'impresa deve essere in regola con i versamenti mensili (importo e cadenza mensile) per l'intero anno edile, prevedendo comunque per ragioni contabili una tolleranza in eccesso fino a 10 giorni;
- 4. L'impresa deve avere denunciato per ogni lavoratore le ore contrattuali per l'intero anno edile; le imprese che denuncino anche per un solo mese un orario inferiore a quello contrattuale, perdono il diritto alla prestazione.
- 5. Le imprese devono risultare iscritte alla CEDA al momento dell'erogazione.

Le parti effettueranno una verifica sull'efficacia dell'iniziativa e sulla misura della prestazione entro il mese di novembre 2007.

Per Unione Costruzioni – C.N.A.

Per la Confartigianato Federimprese

neAla EN CA-CISI

per_lla FeNEAL-UIL

Per la FILLEA-CGIL

Bologna, 18/01/2007